



REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI INVORIO
PROVINCIA NOVARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(P.E.B.A.)

RELAZIONE GENERALE E ILLUSTRATIVA



UN PAESE INCLUSIVO



PROGETTISTA: ING. ILARIA BONELLA
VIA ANTONIO GRAMSCI n.32
BORGOMANERO (NO)



DATA: Luglio 2024

CIG: B256815078

DET: 176 del 04/07/24

1.	RELAZIONE GENERALE.....	2
1.1.	PREMESSA	2
1.2.	INDAGINI PRELIMINARI E SOPRALLUOGHI	3
1.3.	CRITERI DI PROGETTAZIONE	3
1.4.	STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE, ecc.	3
1.5.	DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA.	4
1.6.	INTERVENTI DA ESEGUIRE.	4
1.7.	DISPONIBILITÀ DELLE AREE.....	4
1.8.	CONCLUSIONI	4
1.9.	ITER DI APPROVAZIONE	5
2.	RELAZIONE ILLUSTRATIVA.....	6
2.1.	INTRODUZIONE	6
2.2.	NORMATIVA IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEI P.E.B.A.	7
2.3.	NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE PERCETTIVE PER DIASBILI SENSORIALI.	9
2.4.	NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO	12
2.5.	DISABILITY MANAGER – L.R. N° 26 del 17.10.2023.....	16
2.6.	RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO	16
2.7.	INTRODUZIONE AL P.E.B.A. – DEFINIZIONI GENERALI	16
2.7.1.	PERSONA CON DIFFICOLTA MOTORIE.....	17
2.7.2.	7.2 BARRIERA ARCHITETTONICA	18
2.7.3.	7.3 ACCESSIBILITÀ URBANA.....	18
2.7.4.	7.4 UTENZA INCLUSIVA.	19
2.7.5.	7.5 D.M. 14 GIUGNO 1989 N°236	19
2.7.6.	7.6. CATEGORIE DI DISABILITÀ	22
2.8.	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)	22
2.9.	CONCLUSIONI	25
3.	TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI SOMMARI	26
4.	ELENCO SCHEDE.....	27

1. RELAZIONE GENERALE

1.1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in ottemperanza all'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e costituisce la prima fase di analisi per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione.

La Regione Piemonte ha incentivato la partecipazione dei Comuni per ottenere un contributo previsto dalla Legge 28 Febbraio 1986 N°41, art. 32 comma 21, finalizzato all'Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel Territorio Comunale.

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (**P.E.B.A.**) è uno strumento che ha finalità di conoscenza e di mappatura sul territorio delle situazioni di impedimento, rischio od ostacolo per la fruizione di Edifici, Spazi Pubblici da parte di persone con impedita capacità motorie, visive o uditive.

I Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono strumenti che cercano di superare l'approccio tecnico-analitico del superamento delle barriere architettoniche andando ad individuare soluzioni differenti per ogni tipo di soluzione.

Il Comune di Invorio ha provveduto nel corso degli anni ad adeguare le strutture pubbliche, in modo da renderle accessibili.

Con il Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche ai sensi della L. 41/86 s.m.i., il Comune di Invorio vuole ampliare la possibilità di rendere il proprio territorio accessibile a chiunque. Sono stati individuati i seguenti edifici e o zone:

ELENCO SPAZI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

n°	DENOMINAZIONE	LUOGO	NOTE
1	CIMITERO DI TALONNO	VIA MAGGIORE	
2	CIMITERO DI INVORIO CENTRO	VIA ITALIA	
3	CIMITERO DI INVORIO SUPERIORE	VIA VERGANTE	
4	PALAZZO COMUNALE	P.ZZA VITTORIO VENETO	
5	CASA CURIONI	VIA CURIONI	
6	PLESSO SCOLASTICO	LARGO ALPINI	
7	PIAZZA MARTIRI		PARCHEGGI
8	PIAZZALE LARGO ALPINI		PARCHEGGI
9-16	PARCHI GIOCHI		PRESENTI SUL TERRITORIO

1.2. INDAGINI PRELIMINARI E SOPRALLUOGHI

Sono stati effettuati tutti i sopralluoghi presso gli edifici o spazi pubblici individuati dalla sopra riportata tabella.

Sono state compilate delle schede in cui si sono evidenziate le criticità riscontrate e le possibili soluzioni progettuali.

1.3. CRITERI DI PROGETTAZIONE

I criteri di progettazione degli interventi dovranno tenere conto della possibilità di rendere gli edifici e gli spazi pubblici possibilmente accessibili in vari punti per diventare spazi inclusivi.

A livello nazionale, il campo di applicazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è oggi disciplinato dalle seguenti normative:

- la normativa italiana per l'abbattimento delle barriere architettoniche risale agli anni '70 con l'**art. 27 della Legge n.118 del 1971**
- **D.M. 236/1989** (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- **Legge 13/1989** (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
- **Legge 104/1992** (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- **D.P.R. 503/1996** (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- **D.P.R. 380/2001** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In generale tutti gli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico e residenziali, sono soggetti all'applicazione di precise norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ma non tutti hanno gli stessi obblighi.

1.4. STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE, ecc.

In merito allo studio di fattibilità ambientale, indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche, trattandosi di edifici esistenti e considerando il tipo di intervento previsto, che non determina alcun impatto diverso rispetto alle componenti ambientali, non è necessario prevedere uno studio specifico di prefattibilità ambientale o indagini di tipo geologico, idrogeologico, archeologico.

1.5. DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA.

In fase successiva, durante l'esecuzione dei lavori, sarà necessario provvedere ad opere accessorie per permettere l'accessibilità agli edifici o spazi pubblici oggetto dell'appalto in sicurezza; in particolare sarà cura del Coordinatore della Sicurezza concordare e controllare tutte le necessarie opere provvisorie di lavoro e delle aree dove si allestiranno i cantieri. Particolare attenzione si dovrà dare alle perimetrazioni degli spazi di lavorazione e manovra di mezzi a protezione degli spazi di pubblica frequentazione.

1.6. INTERVENTI DA ESEGUIRE.

L'analisi generale degli immobili ha evidenziato l'esigenza prioritaria di intervenire con opere di manutenzione o di nuova realizzazione. Da una prima ricognizione non risultano necessari lavori di particolari complessità.

1.7. DISPONIBILITÀ DELLE AREE

Le aree di intervento sono di proprietà pubblica, per questo non sussistono problemi connessi alla disponibilità dei luoghi o alla competenza o al diritto ad intervenire.

1.8. CONCLUSIONI

Con l'attuazione del superamento delle Barriere Architettoniche negli Edifici Pubblici e negli Spazi Pubblici, lo scopo sarà quello di migliorarne l'accessibilità e di creare un "territorio inclusivo"

Verranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

DISABILITA' MOTORIA

- Marciapiedi
- Percorsi
- Rampe
- Pavimentazioni
- Arredo urbano
- Parcheggi
- Attraversamenti pedonali

INDICATORI SENSORIALI

- Percorsi tattili
- Attraversamenti semaforizzati

L'Amministrazione Comunale, con l'approvazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, potrà programmare gli interventi nel medio periodo.

1.9. ITER DI APPROVAZIONE

- **ADOZIONE** del Piano Esecutivo per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). con Deliberazione di Giunta Comunale.
- **PUBBLICAZIONE** del P.E.B.A. che verrà depositato presso la sede del Comune di Inverio al fine di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione e la formulazione, nei successivi trenta giorni, di eventuali osservazioni, dandone adeguata informazione tramite avviso pubblicato nell'albo pretorio dell'Ente, nel sito Internet comunale e tramite ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- **OSSERVAZIONI** al P.E.B.A. nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle eventuali osservazioni e sull'approvazione del P.E.B.A.;
- **APPROVAZIONE** del P.E.B.A. da parte del Consiglio Comunale, che costituirà il presupposto per la definizione del programma di attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e delle relative spese, da realizzarsi secondo le disponibilità di bilancio e le priorità individuate nel P.E.B.A. stesso.

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2.1. INTRODUZIONE

L'eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche si posiziona nelle disposizioni generali per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti. L'**accessibilità** deve ritenersi insita nelle finalità essenziali del governo del territorio.

In questo senso, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono chiamati a garantire che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana e di accessibilità: tale fine si persegue attraverso il raggiungimento della qualità insediativa, definita anche attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Conseguentemente, il presente piano si riconduce al tema dell'accessibilità quale elemento irrinunciabile della qualità insediativa.

Per raccordare gli obiettivi di governo del territorio agli strumenti operativi da definire occorre entrare nel merito della disciplina specifica, sia normativa sia tecnica, riguardante l'accessibilità urbana.

Questa, negli ultimi decenni, è passata da una fase emergenziale, transitando attraverso i concetti di "abbattimento" per rendere utilizzabili e accessibili gli spazi di relazione esistenti all'interno del tessuto urbano, ad una fase più consapevole dove gli spazi sono progettati già accessibili.

In definitiva da una fase di adeguamento (abbattere per rendere accessibile) caratterizzata da tempi e impegni più o meno consistenti, la riflessione disciplinare e le punte più avanzate della prassi amministrativa e progettuale mirano a raggiungere definitivamente una fase dove nessuna barriera sia da abbattere poichè tutto viene pianificato, progettato e realizzato per l'accessibilità.

Questo presupposto implica una maggiore e diversa attenzione in fase di programmazione ed in fase di pianificazione e quindi nella fase operativa.

L'attuale quadro normativo sulle barriere Architettoniche in Italia si presenta articolato, con provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e che dovrebbero essere coordinati e semplificati attraverso una revisione ed un aggiornamento.

L'Ente Pubblico, quando progetta un edificio o uno spazio pubblico ha l'obbligo di interfacciarsi con il D.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche negli Edifici, negli spazi e servizi pubblici), mentre "il privato" deve interfacciarsi con il D.M. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle Barriere

Architettoniche).

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità impegna testualmente tutti i Paesi che l'hanno sottoscritta ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente e chiede di incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida.

Infatti la Legge 18/2009 del 03.03.2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha riconosciuto il diritto alla mobilità ed alla piena fruizione degli spazi collettivi come pre-condizione necessaria alle persone con disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale.

In attuazione dell'art. 3 della legge sopra richiamata, il D.P.R. n. 132/2013 del 04.10.2013 ha imposto ai soggetti competenti di predisporre e adottare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), quale strumento di individuazione degli interventi più idonei al superamento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici, per garantirne una piena accessibilità e fruibilità anche da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Precedentemente all'emanazione del D.P.R. n. 132/2013, la Legge n. 41/1986 aveva già previsto l'introduzione dei P.E.B.A. nella programmazione delle amministrazioni locali interessate dalla materia, definendo obiettivi e finalità dei nuovi piani, nonché struttura e articolazione.

Con la normativa del D.M. 236/89 e DPR 503/1996, è stato ampliato il concetto di barriere Architettoniche, riferendolo non soltanto alle categorie svantaggiate, ma estendendolo a tutti i cittadini.

Nella vasta normativa in materia si evidenzia la Legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di Handicap, il cui Art. 24 prevede l'Eliminazione o il superamento delle Barriere Architettoniche), i Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A. – art. 32, comma 21 Legge 41/1986) ed il D.P.R. 380/201 e s.m.i.

2.2. NORMATIVA IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEI P.E.B.A.

I P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono strumenti di pianificazione e programmazione introdotti nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge Finanziaria n.41/1986 (successivamente confermati dal D.P.R. n. 132/2013 del 04.10.2013) che ha stabilito, per le amministrazioni competenti, l'obbligo di dotarsi di piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Nella Legge Finanziaria n. 41/1986 il superamento delle barriere architettoniche viene affrontato, per la prima volta, secondo una logica diversa da quella dei primi provvedimenti in materia, dando maggiore attenzione ed importanza alla prevenzione rispetto alla sanatoria, questa attenzione ha portato un nuovo approccio alla progettazione, più attento alle esigenze

delle persone portatrici di Handicap, evitando la formazione di ostacoli fisici o percettivi che possano eliminare la mobilità dell'utenza.

La Legge induce alla realizzazione di spazi privi di Barriere Architettoniche (prevenzione), per evitare di intervenire successivamente con interventi puntuali o generali di sistemazione/qualificazione dell'esistente, con le limitazioni e i vincoli di carattere tecnico.

Il P.E.B.A. è stato concepito come uno strumento di programmazione generale e come **“guida alla progettazione”** contenente criteri generali di progettazione finalizzati alla creazione di ambienti interamente fruibili o comunque accessibili in larga parte anche alle persone con disabilità.

Rimane parzialmente escluso dall'ambito di applicazione della norma in oggetto gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo.

Il quadro normativo nazionale ha infatti subito, di recente, ulteriori modifiche ed integrazioni, in recepimento di convenzioni e protocolli internazionali, emanati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, impegnata a sensibilizzare gli Stati membri sul tema della libera e incondizionata accessibilità degli spazi pubblici, come strumento di sviluppo sostenibile e di piena partecipazione alla vita sociale, politica, economica, culturale e ricreativa dei portatori di handicap.

Con l'adozione dei protocolli *“Regole standard delle Nazioni Unite per le pari opportunità delle persone con disabilità”* e *“Agenda 22”* sono stati introdotti programmi specifici in materia di politiche sulla disabilità e definiti appositi strumenti di pianificazione (D.P.P.), oltre a nuovi concetti nella progettazione, tra i quali quelli già anticipati di *“progettazione universale”* e *“accomodamento ragionevole”*, naturali evoluzioni delle novità introdotte nell'ordinamento italiano dalla Legge n. 41/1986.

La *“progettazione universale”* o *“universal design”* indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti e servizi che siano completamente e agevolmente utilizzabili da tutte le persone, comprese quelle con disabilità, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, mentre per *“accomodamento ragionevole”* si intende la capacità di un prodotto, un ambiente o un servizio ad essere facilmente e velocemente adattato all'uso (o meglio alla fruizione) di persone con disabilità.

Le *“Regole standard”* hanno rappresentato soprattutto uno strumento decisivo all'inclusione delle persone con disabilità in tutte le politiche che le riguardano e hanno determinato il passaggio da una *“prospettiva medica”* della disabilità incentrata sulla malattia, sull'incapacità, la cura e l'assistenza, ad una *“prospettiva sociale”*, basata, invece, sull'inserimento sociale e su strategie di parificazione delle opportunità.

Le “Regole standard” inoltre, hanno iniziato ad influenzare i singoli governi ed hanno fatto crescere ulteriormente la consapevolezza della necessità di una Convenzione internazionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, poi emanata il 13.12.2006 “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” e ratificata in Italia, con Legge n. 20/2009 del 03.03.2009.

In conformità con le direttive internazionali sopra indicate, i P.E.B.A., introdotti dalla Legge n. 41/1986, hanno quindi dovuto recepire e fare propri i concetti di “progettazione universale” e di “accomodamento ragionevole”.

Per recepire gli aggiornamenti di cui sopra, introdotti di recente nell’ordinamento europeo e internazionale come risultati di un approccio più consapevole e sensibile al tema della disabilità da parte delle istituzioni comunitarie, è stato pubblicato il D.P.R. n. 132/2013, predisposto a seguito di un attento processo di ricognizione sullo stato del dibattito partecipato e condiviso con le associazioni e gli osservatori istituiti e sullo sviluppo di politiche efficaci a sostegno della disabilità.

Il D.P.R. ha confermato il P.E.B.A. come strumento centrale nella programmazione degli interventi atti alla piena accessibilità e mobilità degli spazi collettivi.

2.3. NORMATIVA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE PERCETTIVE PER DIASBILI SENSORIALI.

Nel quadro normativo nazionale le prescrizioni riguardanti la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità sensoriali (visive e/o uditive) sono comprese o inserite in direttive e regolamenti di carattere generale, che non si occupano specificatamente di disabilità.

Oltre alla fonte normativa originaria, costituita dal D.M. LL.PP. n. 236/1989 e dalle disposizioni successive, come richiamate nel precedente paragrafo, un ruolo di rilievo lo gioca la Legge n. 104/1992.

Con riferimento all’ambito della prevenzione degli effetti delle barriere percettive, la Legge n. 833/1978 di riordino del Sistema Sanitario Nazionale ha introdotto una nuova concezione del diritto alla salute delle persone con disabilità sensoriali, estendendo alla completa accessibilità della persona alle funzioni, alle strutture, ai servizi e alle attività destinate al mantenimento e recupero della salute fisica e alla partecipazione alla vita sociale, senza distinzioni di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurano l’uguaglianza dei cittadini.

Come già verificatosi in precedenza, anche con la Legge n. 833/1978, la normativa nazionale ha anticipato, in un certo senso, alcune delle più recenti interpretazioni date alla condizione di disabilità, che hanno portato alla definizione del principio di “progettazione universale” poi recepito nelle direttive internazionali.

L’estensione del diritto alla salute come diritto alla piena accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone di tutti i servizi e le strutture sociali indispensabili al mantenimento della salute (prevenzione primaria) e utili al raggiungimento del completo benessere psico-fisico e alla partecipazione dei cittadini (prevenzione secondaria), ha esteso il problema

dell'adattamento a tutti gli ambienti pubblici (non solo le strutture ospedaliere, ma anche alle palestre ai centri ricreativi ed gli impianti sportivi, ecc.).

La norma è stata successivamente integrata dai decreti legislativi n. 502/1992 e n. 229/1999, che non ne hanno modificato i principi di base della stessa, ma che hanno introdotto:

- una nuova organizzazione del sistema sanitario e degli uffici decentrati (ASL),
- nuove condizioni per renderli raggiungibili, individuando i diversi livelli di responsabilità delle Regioni, delle nuove Aziende Sanitarie e degli Enti Locali.

Per quanto riguarda gli spazi aperti naturali (parchi e giardini), gli spazi di aggregazione (piazze, aree pedonalizzate ecc.) e la rete infrastrutturale (strade e vie pubbliche), le norme di riferimento sono costituite dal **D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"** e il **D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada"** che stabiliscono come i percorsi dedicati quali i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali debbano essere sempre accessibili anche alle persone su sedia a ruote mediante opportuni raccordi altimetrici e che a tutela dei non vedenti siano realizzati in prossimità degli attraversamenti stradali, percorsi guida o siano collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo luminosi o tattili, definendone caratteristiche funzionali e dimensionali.

L'ultimo testo di legge che, in ordine di tempo, si è occupato specificatamente di superamento di barriere architettoniche sensoriali è stato il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 di cui si riportano di seguito le disposizioni più significative.

Art. 1.2 lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare, *"la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi"*.

Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'art. 2, c. a) e c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici).

E' da sottolineare come il termine *"chiunque"*, posto in piena evidenza e in prima posizione, postula che l'utilizzabilità dei sistemi adottati per fornire le indicazioni necessarie non sia limitata ai soli soggetti con disabilità. In caso di installazione di sistemi di cosiddetta guida elettronica che, a parte la loro inefficacia, richiedono che l'utente sia provvisto di speciali apparecchi.

Art. 1.3: *"Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione d'uso, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI"*.

Art. 1.4: *"Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento"*. Questa

norma è particolarmente importante perché amplia l'obbligo di garantire la fruibilità anche a quei luoghi per i quali non siano in corso interventi edilizi.

Art. 4: *"I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale".*

Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2., del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13., e 8.1.12., 8.1.13, dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I., in conformità alla normativa comunitaria.

Le espressioni utilizzate dalla norma per individuare le zone e le situazioni da rendere accessibili sono molto ampie e ricomprendono praticamente l'intero tessuto urbano.

Naturalmente la conoscenza da parte del progettista delle capacità di orientamento dei disabili visivi e uditivi e delle modalità da essi utilizzate per compensare il deficit sensoriale, può risultare preziosa per limitare gli interventi alle situazioni che li richiedono in maniera tassativa, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le cosiddette "guide naturali".

Ricorrere alle guide naturali può risultare particolarmente importante in piazze e luoghi di aggregazione in genere e all'interno di parchi o giardini.

Dal quadro normativo di riferimento sopra delineato, emerge come il tema dell'abbattimento delle barriere percettive consista per i disabili della vista, nel creare limiti fisici individuabili, senza riproporre barriere per i disabili motori, percettibili tattilmente e/o acusticamente con il piede o con l'esplorazione del bastone, lungo confini tra aree di percorso non pericoloso (come, ad esempio, i marciapiedi) e aree costituenti pericolo sicuro (come ad esempio le carreggiate veicolari).

I limiti fisici da inserire artificialmente lungo i percorsi o che riprendono elementi naturali presenti e ben riconoscibili (per questi casi la normativa introduce il termine "guide naturali"), hanno lo scopo di fornire al disabile punti di riferimento specifici che consentono il riconoscimento del luogo considerato e il corretto orientamento al suo interno.

L'abbattimento delle B.B.AA. può verificarsi anche a seguito della creazione di un contrasto cromatico tra materiali differenti, per segnalare agli ipovedenti l'avvicinarsi del pericolo a cui prestare attenzione.

Tali soluzioni si possono realizzare attraverso un'accurata miscelazione di materiali differenti nelle pavimentazioni interne ed esterne, utilizzando materie diverse per texture e colore, in grado di consentire ai disabili visivi di "sentire" l'approssimarsi delle situazioni di massima attenzione.

Le scelte dei materiali delle pavimentazioni nei percorsi guida tattili non dovranno indurre situazioni di potenziale pericolo per il resto dell'utenza e introdurre scomodità di percorrenza per i disabili motori (come, ad esempio, nel caso della posa di acciottolati o nell'impiego di materiali lapidei scabrosi in superficie).

A questo proposito, il P.E.B.A. ha previsto un'apposita sezione relativa ai percorsi guidati, indicando caratteri generali e fornendo indicazioni progettuali.

Per i disabili dell'udito, nel creare un sistema di informazioni e indicazioni visive (scritte) che si sostituiscano a quelle vocali (parlate). La segnaletica a supporto dei non udenti può prevedere l'uso di punti luminosi lungo i percorsi dedicati e gli spazi di distribuzione, di segnali cromatici a pavimento, di schermi, di pannelli e totem informativi, di postazioni web dove collegarsi alla rete ed accedere a tutte le informazioni in forma scritta.

E' soprattutto ai disabili dell'udito che si rivolge la Legge n. 4/2004 (cosiddetta Legge Stanca) che riporta una serie di disposizioni orientate a favorire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici anche alle persone con disabilità.

Sono soprattutto i non-udenti, infatti, a rivolgersi a tablet, smartphone e altri dispositivi oggi disponibili, per accedere, praticamente quasi in qualsiasi luogo e momento, alla rete internet e ai servizi web contenuti, da cui ricavano informazioni in forma scritta che consentono il superamento dei deficit comunicativi che la loro condizione può comportare.

La legge sancisce il diritto per i disabili sensoriali di accesso agli strumenti informatici, già genericamente previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana.

I suoi allegati tecnici si concentrano sull'accessibilità dei servizi informatici, con particolare attenzione ai siti internet, con l'obiettivo di favorire l'abbattimento delle barriere digitali.

Il problema principale all'attuazione della legge ha riguardato (e riguarda ancora adesso) la tempestività degli aggiornamenti delle linee guida alle innovazioni tecnologiche di volta in volta introdotte, che nel campo dell'informatica si susseguono a ritmi repentini.

2.4. NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO

Il riferimento normativo regionale per la redazione del P.E.B.A. è la L.R. n.1 del 05 febbraio 2024, "Disposizioni per l'accessibilità e l'eliminazione delle Barriere Architettoniche".

La Legge Regionale, si coordina con le Leggi nazionali in merito alla eliminazione delle Barriere Architettoniche, soprattutto introduce il concetto di uguaglianza, di dignità e di inclusione.

È formata da 11 articoli, di cui si riporta il testo.

Art. 1 (Finalità)

La Regione, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di dare attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità dei cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale, promuove e realizza interventi volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici pubblici esistenti, nonché dei mezzi di trasporto pubblico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nell'adeguamento di edifici e spazi esterni costruiti, nonché delle caratteristiche dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico, attraverso l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere architettoniche esistenti, al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) barriera architettonica, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici):

1) qualsiasi ostacolo fisico fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea o che crea loro impedimento nelle percezioni delle posizioni, delle forme o dei colori di ogni ambiente costruito e dei mezzi di trasporto;

2) qualsiasi ostacolo che limita o impedisce a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di spazi, attrezzature o componenti;

3) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

b) ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione.

Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli edifici, ambienti e strutture pubblici, anche a carattere temporaneo, ai servizi e infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, nonché ai servizi digitali dei soggetti pubblici.

2. In particolare, le disposizioni si applicano:

a) agli edifici e ai locali pubblici e di uso pubblico;

b) alle aree e ai percorsi pedonali urbani;

c) ai parcheggi;

d) ai parchi e alle altre aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché ai siti UNESCO di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO);

e) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, su ferro, su fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

g) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

h) ai luoghi di culto ai sensi delle normative nazionali vigenti;

i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h); i) ai servizi digitali dei soggetti pubblici.

Art. 4 (Censimento degli edifici pubblici)

1. La Regione promuove il censimento degli edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche.

2. Il censimento di cui al comma 1 è delegato ai comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il censimento di cui al comma 1, oltre alle proprietà del comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle province e degli altri enti locali.

4. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

5. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1986).

Art. 5. (Principi di progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie, caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico)

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone disciplinati dalla presente legge hanno come obiettivo la compatibilità dell'ambiente costruito con le esigenze dei cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psico-fisiche, sensoriali e percettive.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano i criteri progettuali e di controllo che rispondono alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse, in base alla normativa nazionale vigente.

Art. 6. (Registro telematico dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla normativa statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, è istituito il registro regionale telematico dei PEBA, al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Torino.

3. Nel registro dei PEBA, per ciascun comune sono indicati l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziato e per la sua redazione, i comuni possono convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), composta da enti locali, aziende sanitarie locali, ordini professionali interessati e le associazioni di cui agli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).

4. La conferenza dei servizi di cui al comma 3 può essere indetta anche da un ente capofila con valenza per più comuni.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia, predispone, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, le linee guida con i contenuti minimi per la corretta applicazione dei PEBA o dei Piani di accessibilità urbana da parte dei comuni.

6. L'avvenuta adozione del PEBA da parte del comune costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.

7. In caso di inadempienza da parte dell'ente locale o in caso di mancata adozione del PEBA, la Regione provvede a nominare un commissario ai sensi dell'articolo 32, comma 22, della legge 41/1986 e le spese per l'attività del commissario medesimo sono a carico dell'ente locale inadempiente.

Art. 7. (Disability manager)

1. La figura del disability manager svolge le funzioni di cui all'articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), con particolare attenzione ai problemi riguardanti l'accessibilità ai luoghi di lavoro.

2. I disability manager di cui al comma 1, si coordinano con il disability manager della Regione per lo svolgimento delle funzioni a loro assegnate.

Art. 8. (Criteri di premialità per interventi pubblici)

1. I lavori pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, concernenti opere dei comuni, delle province, della Città metropolitana di Torino o di altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, prevedono all'interno dei propri quadri economici di spesa un importo pari al 2 per cento dell'importo del contributo erogato, finalizzato alla redazione del PEBA, se non già adottato, oppure alla sua attuazione.

Art. 9. (Sensibilizzazione sull'accessibilità degli ambienti di lavoro)

1. La Regione collabora con gli ordini professionali per sensibilizzare sulla tematica dell'accessibilità agli ambienti di lavoro da parte delle persone con disabilità.

Art. 10. (Relazione al Consiglio regionale e attività di informazione)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con apposito provvedimento, istituisce un centro per la consulenza e la raccolta di documentazione in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di informare e sensibilizzare gli amministratori comunali con particolare riguardo alla redazione dei PEBA.

Art. 11. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 5 febbraio 2024.

2.5. DISABILITY MANAGER – L.R. N° 26 del 17.10.2023

Con la L.R. n.26 del 17.10.2023, la Regione Piemonte introduce l'Ufficio del Disability Manager, il cui fine è quello di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di disabilità, mirando alla necessità formativa secondo la figura richiesta.

Per maggiore chiarezza si specifica che il Disability Manager è una figura specializzata all'interno del Diversity Management, focalizzata sull'inclusione delle persone con disabilità. La sua principale responsabilità è progettare e attuare politiche e procedure che facilitino l'accesso al lavoro per le persone con disabilità.

Quindi una figura nuova e importante per l'inserimento dei disabili anche nel mondo del lavoro.

Gli indirizzi definiti dalla Normativa Nazionale e dalla Normativa della Regione Piemonte, con riferimento alla redazione e adozione del P.E.B.A., si pongono l'obiettivo di predisporre uno strumento programmatico, una guida alla progettazione in grado di indirizzare l'Amministrazione nella gestione degli interventi di progettazione e di manutenzione e nella loro programmazione.

A tal fine il P.E.B.A., una volta redatto deve poter essere oggetto di consultazione su larga scala per consentire il raggiungimento degli obiettivi proposti, oltre che per poter essere aggiornato ed aggiornabile nel tempo, secondo i criteri dell'accessibilità e dell'inclusione.

2.6. RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO

Uno dei tanti temi da affrontare è quello relativo all'accessibilità negli edifici soggetti alla Normativa antincendio.

Il richiamo alla specifica normativa antincendio è contenuto nel punto 4.6 del DM 236/89 (ribadito anche dall'art. 18 del DPR 503/96), nel quale è sottolineata la necessità connessa alla redazione di progetti edilizi finalizzati a garantire l'accessibilità o la visibilità di un edificio, di prevedere adeguati "compartimenti antincendio", così come definiti dal DM 30 novembre 1983, in luogo invece dei più consueti "sistemi di vie d'uscita", normalmente non utilizzabili però da parte delle persone recanti disabilità.

Lo scopo è quindi quello di prevedere idonei luoghi protetti, resistenti al fuoco, distribuiti in numero sufficiente e facilmente raggiungibili anche da parte di chi presenta difficoltà motorie, dove si possa attendere in sicurezza l'arrivo dei soccorsi (luoghi sicuri statici).

2.7. INTRODUZIONE AL P.E.B.A. – DEFINIZIONI GENERALI

Il quadro normativo in materia di predisposizione, adozione e attuazione dei P.E.B.A., oltre a:

- fissare i criteri da adottare nella progettazione di nuovi spazi/edifici pubblici (secondo i requisiti dell’“universal design” o del “design for all”) e nella riqualificazione di spazi/edifici esistenti che necessitano di adeguamento;
 - fissare le caratteristiche funzionali, geometriche, dimensionali e di comfort minime di ogni luogo/ambiente pubblico, a seconda della sua destinazione;
 - ha introdotto, in via generale, alcuni “requisiti” che riportano alle diverse modalità o livelli di fruizione degli spazi pubblici da parte dell’utenza ampliata, termine con il quale si individua un gruppo eterogeneo di utilizzatori, comprensivo non solo di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Questi requisiti generali, che individuano i diversi “*modi d’uso*” o “*livelli d’uso*” di un determinato spazio collettivo da parte degli utilizzatori abituali e non, sono necessari per distinguere i comportamenti e i rapporti degli operatori con l’ambiente considerato dai comportamenti e dai rapporti dell’utenza con lo stesso e sono utili ad individuare gli spostamenti dell’utenza in relazione alle attività svolte in esso.

Nel prospetto che segue sono stati riportati questi modi d’uso o livelli di utilizzo/fruizione di uno spazio collettivo, come definiti dalla normativa vigente.

TABELLA N°1 – CATEGORIE DI DISABILITÀ

DISABILITÀ MOTORIA Presenza di ostacoli fisici.	DISABILITÀ SENSORIALE Assenza di elementi riconoscibili.	DISABILITÀ COGNITIVA Assenza di comunicazione e/o di linguaggio condiviso.
Sono dovuti frequentemente alle difficoltà incontrate dalle persone su sedia a rotelle o con modalità limitata a superare rampe di scale o piccoli dislivelli (marciapiedi, pensiline pubbliche, atri, disimpegni servizi igienici...)	L’assenza di punti di riferimento visivi, tattile, acustici e le difficoltà ad ottenere le informazioni necessarie, crea nei disabili sensoriali disorientamento e difficoltà a percepire le caratteristiche spaziali del luogo in cui si trovano, portando, a volte, alla rinuncia da parte del disabile stesso a recarsi nel luogo designato, con ricadute negative sulle sue capacità di partecipazione alla vita sociale	Si tratta di problemi dovuti a deficit cognitivo di apprendimento, di comunicazione e di relazioni sociali.

2.7.1. PERSONA CON DIFFICOLTÀ MOTORIE

Per la maggior parte dei progettisti il superamento delle barriere architettoniche è semplicemente un obbligo normativo; gli interventi che ne conseguono risultano condizionati dallo stereotipo dell’individuo disabile visto unicamente come una persona su sedia a ruote.

Il concetto di persona con disabilità è invece molto più ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si ritrovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché le persone con difficoltà cognitive o psicologiche.

Di recente, con la “*Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*” (ICF), elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità è stato esteso dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando

l'attenzione sulle possibilità di partecipazione delle persone, negate o favorite dalle condizioni ambientali.

L'attenzione viene così spostata dalla disabilità della persona all'ambiente, che può presentare delle barriere, determinando così l'eventuale handicap, o, viceversa, dei facilitatori ambientali che annullano le limitazioni e favoriscono la piena partecipazione sociale, quindi l'inclusione.

2.7.2. 7.2 BARRIERA ARCHITETTONICA

Anche il termine "barriera architettonica" viene spesso frainteso e interpretato nel senso limitativo e semplicistico dell'ostacolo fisico. Se questo era effettivamente il suo significato nei primi riferimenti normativi, con l'emanazione della legge 13/89 e del suo regolamento di attuazione D.M. 236/89, il significato del termine è stato notevolmente ampliato giungendo a definire le "*barriere architettoniche*" come:

a) gli **ostacoli fisici** che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il concetto di barriera architettonica è quindi molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo.

A titolo puramente esemplificativo, sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdruciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d'attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all'aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l'orientamento o l'individuazione delle fonti di pericolo, ecc.

2.7.3. 7.3 ACCESSIBILITÀ URBANA

Il concetto di accessibilità, introdotto a livello normativo nell'ambito delle strutture edilizie e delle immediate pertinenze, è stato meglio precisato nel D.P.R. 503/96 relativamente agli spazi urbani. In ogni caso, però, relativamente al concetto di "*accessibilità urbana*", al momento non si ha una definizione dettagliata o comunque univoca.

Per accessibilità urbana si intende l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive e organizzativo-gestionali dell'ambiente costruito, che siano in grado di consentire la fruizione agevole, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei luoghi e delle attrezzature della città, anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive.

Rispetto a tale definizione, gli obiettivi dell'accessibilità urbana possono essere i seguenti:

- elevare il comfort dello spazio urbano per tutti i cittadini eliminando o riducendo gli ostacoli, le barriere architettoniche, le fonti di pericolo e le situazioni di affaticamento o di disagio; queste ultime possono essere ad esempio, nell'ambito della città, il percorrere a piedi distanze eccessive, ovvero dover permanere in posizione eretta un certo periodo di tempo alle fermate dell'autobus;
- aumentare la qualità della vita degli spazi urbani, intesa come rapporto tra le finalità che si intendono perseguire e la quantità delle energie psico-fisiche che si rendono necessarie per raggiungerle;
- rendere più tangibile il concetto di uguaglianza intesa come raggiungimento di pari opportunità di scelte, indipendentemente dalle condizioni specifiche di svantaggio delle singole persone;
- aumentare le possibilità di opzioni individuali mediante il potenziamento dell'autonomia personale;
- tendere ad una più corretta ed intelligente utilizzazione delle energie psico-fisiche dell'uomo, inteso anche come risorsa.

2.7.4. 7.4 UTENZA INCLUSIVA.

Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni hanno portato al superamento del concetto di spazio o oggetto appositamente pensato per persone con disabilità.

Infatti gli ambienti e le attrezzature pensati solo per una utenza disabile, comportano un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione.

In quanto viene a mancare la **cultura dell'inclusività**.

Un ambiente deve essere accessibile a qualsiasi persona con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, potendovi accedere e muoversi in sicurezza e autonomia. È necessario, rendere un ambiente "*accessibile*", pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori.

L'accessibilità, alla scala edilizia come a quella urbana, va quindi intesa in modo ampio come l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque.

L'approccio progettuale degli spazi deve considerare che gli ambienti devono essere utilizzati da un ampio numero di persone a prescindere dalla loro età e capacità psicofisica.

Questo modo di approcciarsi alla disabilità deve considerare le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo anche le persone disabili, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non dedicate solo ed esclusivamente ai portatori di disabilità.

Quindi è necessario creare spazi inclusivi.

2.7.5. 7.5 D.M. 14 GIUGNO 1989 N°236

ACCESSIBILITÀ	È la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere all'edificio, di fruire di tutti gli spazi, delle attrezzature e di accedere ai singoli ambienti interni ed esterni.
ACCESSIBILITÀ CONDIZIONATA	È la possibilità, con aiuto di personale dedicato di accedere all'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere ai singoli ambienti interni ed esterni.

ACCESSIBILITÀ MINIMA	È la possibilità, per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere e utilizzare agevolmente gli ambienti principali e almeno un servizio igienico di uno spazio o edificio pubblico. Per ambienti principali si intendono le aree (spazio aperto) o i locali (in uno spazio costruito), in cui si svolgono le funzioni in essere.
ACCESSIBILITÀ INFORMATICA	È riferita alla disabilità sensoriale e si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e informazioni utili, anche a coloro che necessitano tecnologie assistite.
ADATTABILITÀ	È la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, rendendolo accessibile e usufruibile anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
AUTONOMIA	È la possibilità, per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di utilizzare lo spazio o edificio pubblico, comprese le attrezzature, in piena autonomia.
FRUIBILITÀ	È la possibilità di usare gli spazi aperti e/o costruiti, i servizi in generale ed i mezzi di trasporto.
ORIENTAMENTO	È la possibilità di percepire la struttura dei luoghi, di mantenere la direzione di marcia e di individuare elementi sensoriali (tattili o acustici) lungo il percorso.
SISTEMA DI ORIENTAMENTO	Sono intese tutte quelle informazioni di carattere grafico, tattile acustico adottate o integrate tra loro, il cui scopo è quello di facilitare l'orientamento, in particolare per le persone non vedenti, ipovedenti o audiolesi.
TECNOLOGIE ASSISTITE	Sono gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e/o software, che permettono alla persona disabile di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
USABILITÀ	È il grado in cui un prodotto può essere usato da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione.
VISIBILITÀ	È intesa come accessibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, degli spazi di relazione ed almeno un servizio igienico di ogni Unità Immobiliare.

I livelli qualitativi raggiungibili dalla progettazione senza barriere Architettoniche sono

- l'accessibilità, il più alto livello di utilizzo di uno spazio/edificio collettivo,
- la visibilità rappresenta un livello dell'accessibilità limitato a una parte di uno spazio/edificio collettivo, consentendo la visibilità solo ad alcuni ambienti alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale,
- l'adattabilità, rappresenta un livello ridotto di utilizzo dello spazio collettivo, potenzialmente suscettibile di trasformazione per renderlo accessibile.

I concetti sopra evidenziati, vengono puntualmente espressi dall'Art. 2 del DM 236/89 s.m.i, il quale recita quanto segue:

Art. 2 - DEFINIZIONI Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;*

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.

D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

G) Per **ACCESSIBILITÀ** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

H) Per **VISIBILITÀ** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per **ADATTABILITÀ** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art.31 lettera d) della legge n.457 del 5.8.1978

M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto. N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n.13 e successive modificazioni.

L'idea di rendere migliore la fruibilità degli spazi pubblici e quella degli edifici pubblici, rientra in un processo "culturale" di grande cambiamento e soprattutto di grande inclusione.

Il rivolgersi ad una utenza allargata, significa che chiunque possa frequentare gli spazi e gli edifici pubblici, creando una sorta di inclusione e di "confort urbano".

Un miglioramento dell'accessibilità delle attrezzature pubbliche, collettive, aumenta la qualità della vita ai cittadini normodotati e disabili, garantendo una partecipazione alla vita sociale e soprattutto una vita inclusiva.

Lo studio e la predisposizione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), deve tenere in considerazione le seguenti situazioni:

- **definire** le diverse categorie di disabilità fissate dalla normativa, essenziali per stabilire, quali siano gli ostacoli che costituiscono limitazioni o impedimenti alla mobilità e alla fruizione del luogo rilevato;

- **specificare** la distinzione tra ostacoli fisici o percettivi e quindi di barriera architettonica (o meglio, fisica) e barriera percettiva.

2.7.6. 7.6. CATEGORIE DI DISABILITÀ

DISABILITÀ	È un termine per indicare le menomazioni, le limitazioni dell'attività e restrizioni della (alla) partecipazione. Indica gli aspetti negativi dell'interazione dell'individuo.
DISABILITÀ MOTORIA	Si intende una grave limitazione o impedimento, permanente o temporaneo, alle capacità di movimento di una o più parti del corpo o di uno o più arti.
DISABILITÀ SENSORIALE	Si intende una parziale o totale assenza della vista o una parziale o completa mancanza di capacità di udito o la compresenza delle due disabilità visiva e uditiva. La disabilità sensoriale pregiudica spesso la vita di relazione e di comunicazione.
DISABILITÀ COGNITIVA	Si intende una limitazione o un impedimento all'apprendimento o alla comprensione del linguaggio scritto o orale, o disturbi da deficit di attenzione o difficoltà a relazionarsi socialmente.
LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ	Sono le difficoltà che un individuo può incontrare nell'eseguire delle attività, rispetto ad una persona senza la condizione di disabilità.
MENOMAZIONE	È una perdita o una anomalia nella struttura del corpo o nella funzione mentale.

2.8. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

Il P.E.B.A., deve essere concepito come uno strumento efficace e che si ponga in relazione con gli obiettivi di rendere un ambito "urbano" coerente con l'idea di uno spazio aperto ed inclusivo.

Pertanto oltre a considerare gli aspetti vincolistici, è necessario considerare gli aspetti di relazione tra i soggetti disabili e non.

Deve essere, soprattutto uno strumento di supporto all'Amministrazione Comunale, affinché possa nel tempo programmare gli interventi edilizi di adeguamento degli spazi pubblici e degli edifici pubblici per renderli inclusivi.

Il processo e la programmazione devono essere condivisi ascoltando le associazioni che si occupano di disabilità.

Il Piano dovrà essere concepito secondo interventi gradualisti e prioritari, rispetto ad altri interventi necessari, ma meno urgenti, ovviamente in base alle esigenze degli utenti.

E' necessario intervenire sugli aspetti idonei al superamento delle Barriere Architettoniche esistenti, sugli arredi, sulla segnaletica sonora ed informativa.

Con il Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche ai sensi della L. 41/86 s.m.i., il Comune di Invorio vuole ampliare la possibilità di rendere il proprio territorio accessibile a chiunque, a tale scopo sono stati individuati i seguenti edifici e zone:

ELENCO SPAZI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

n°	DENOMINAZIONE	LUOGO	NOTE
1	CIMITERO DI TALONNO	VIA MAGGIORE	
2	CIMITERO DI INVORIO CENTRO	VIA ITALIA	
3	CIMITERO DI INVORIO SUPERIORE	VIA VERGANTE	
4	PALAZZO COMUNALE	P.ZZA VITTORIO VENETO	

5	CASA CURIONI	VIA CURIONI	
6	PLESSO SCOLASTICO	LARGO ALPINI	
7	PIAZZA MARTIRI		PARCHEGGI
8	PIAZZALE LARGO ALPINI		PARCHEGGI
9-16	PARCHI GIOCHI		PRESENTI SUL TERRITORIO

Per gli ambiti sopra riportati è stata realizzata una Scheda conoscitiva dello stato dei luoghi, nella quale è stata riportata la relativa documentazione fotografica dello stato di fatto e sono state indicate le necessità relative all'inclusione degli spazi pubblici.

In conclusione, quando si parla di superamento delle Barriere Architettoniche il riferimento più comune è quello alle persone con impedite o scarse capacità motorie, ma come ampiamente specificato in precedenza, il concetto di barriera architettonica è molto più esteso e articolato di quanto possa apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo.

Nella realtà fattiva l'abbattimento delle Barriere Architettoniche deve essere quindi riferito anche ai NON vedenti o agli Ipoovedenti (la Legge n. 138 del 03 Aprile 2001 definisce le varie forme di minorazioni visive, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità), oltre che a tutti quei soggetti con limitate capacità percettive.

Avendo anticipato le normative in vigore, volendo rispondere sinteticamente alla domanda "cosa sono le BARRIERE ARCHITETTONICHE?", la risposta potrebbe essere:

Le **BARRIERE ARCHITETTONICHE** sono:

- Gli ostacoli fisici che sono fonti di disagio per la mobilità di chiunque e soprattutto per coloro che, per qualsiasi causa, ha una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature, componenti;
- La mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolar modo, per i non vedenti, gli ipoovedenti e i sordi.
- Le barriere percettive, intendendo con ciò tutte quelle situazioni che rendono difficile la mobilità autonoma dei minorati sensoriali, di solito per la mancanza di idonei segnali e ausili informativi che per la presenza di veri e propri ostacoli.

Obiettivo fondamentale per una Amministrazione Pubblica deve essere favorire l'**ACCESSIBILITÀ**.

Porsi come obiettivo quello di creare un ambiente accessibile, significa in sostanza avere come fine ultimo quello di permettere a qualsiasi persona, anche con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, di accedervi e muoversi in sicurezza ed armonia. Rendere un ambiente accessibile vuol dire renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per i potenziali utilizzatori. L'accessibilità va intesa come l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque.

Altro obiettivo per una Amministrazione Pubblica deve essere quello di favorire l'**ORIENTAMENTO** nei percorsi cittadini.

Intendendo con tale termine la capacità di determinare e controllare la propria e l'altrui posizione e/o spostamento all'interno di un quadro concettuale di riferimento spaziale, nonché una disposizione ad affrontare ambienti e persone sia noti che sconosciuti, per facilitare l'orientamento è necessario che ci siano quante più informazioni utili per determinare con ragionevole esattezza la propria posizione rispetto all'ambiente medesimo e per individuare il percorso più efficace per raggiungere la meta desiderata (punti e linee di riferimento, segnaletica, mappe) - (Fonte CTS PISA).

Occorre soffermarsi sul fatto che per le persone con disabilità l'ambiente esterno in cui si muovono è pieno di insidie, e conseguentemente la loro mobilità risulta essere ostacolata in quanto non si muovono autonomamente.

Il salto di qualità per le Amministrazioni Pubbliche è quello di passare da un'assistenza (accompagnamento/trasporto) ad un investimento atto a creare le condizioni per una **mobilità autonoma**, con una progettazione che **deve tenere in debito conto delle diverse disabilità, per non creare confusione o peggio ancora del pericolo.**

In tale senso anche il Codice della Strada (D.lgs 285/92 smi) all'art. 40, comma 11 recita: *“Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedia a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi”.*

Concetto ripreso dal D.P.R. 503/96 che, all'art.4 (spazi pedonali), il quale ricorda che: “I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente funzione pedonale, devono prevedere almeno un percorso accessibile per coloro con impedita capacità motorie e sensoriali (non vedenti e ipovedenti).

Lo stesso D.M. 236/89, all'art. 4.2.1 recita: *“Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedita capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. **Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.** Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenuta e raccordata in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.*

Le intersezioni tra i percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.”

Volendo fare un focus su quanto possibile attuare per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche per i **disabili visivi**, dal punto di vista progettuale l'attività da svolgere consiste nel creare dei limiti fisici, senza creare barriere per i disabili con impedite capacità motorie. L'uso del materiale ha un'importanza notevole, in quanto le pavimentazioni che permettono ai disabili visivi di percepire con il tatto dei piedi o del bastone l'approssimarsi di un attraversamento di una carreggiata, non devono confliggere con coloro che hanno impedite capacità motorie.

Nella progettazione di un percorso per renderlo sicuro ai non vedenti o ipovedenti è possibile agire su più fronti, quali:

- impiegare una barriera continua, piuttosto che dei paletti, in quanto la barriera aiuta l'orientamento
- utilizzare il linguaggio tattile ed acustico per aiutare a superare la difficoltà visiva
- favorire la visibilità potenziando le illuminazioni e con altre accortezze.

Sul tema degli attraversamenti pedonali, ad esempio, la normativa di riferimento è dettata dall'art. 6 comma 4 del DPR 503/96 che recita quanto segue:

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.

3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.

4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persona che si muovono lentamente.

2.9. CONCLUSIONI

Da una pubblicazione dal titolo: Barriere architettoniche e barriere sensoriali degli autori Emanuela Zecchini e Consuelo Agnesi dal titolo:

“Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione Servizio Accoglienza Studenti Disabili”, dove viene espresso il concetto dell'abolizione delle Barriere Architettoniche, in maniera chiara ed inequivocabile., che si riporta integralmente:

“Abolire le barriere architettoniche non significa solo rispettare una legge dello Stato, ma rappresenta soprattutto una conquista civile con una importante ricaduta sociale, che interessa anche altre fasce deboli, come bambini e anziani,1 cui le nostre cittadine spesso negano un completo diritto alla mobilità. Migliorare la vita dei disabili è una conquista per tutta la collettività, perché spesso le barriere non sono soltanto fisiche, ma anche mentali, quando impediscono ai ‘normali’ di riconoscere ai soggetti con disabilità una completa affermazione del diritto alla vita della persona. Portare a compimento e diffondere il più possibile questo progetto non è solo un modo per favorire e migliorare l'accessibilità fisica negli edifici pubblici, ma può e deve diventare un momento decisivo per promuovere una diversa e più profonda opportunità di integrazione sociale”.

3. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI SOMMARI

N°	LUOGO	COSTO
1	CIMITERO TALONNO	17.000,00 €
2	CIMITERO CENTRO	51.000,00 €
3	CIMITERO INV.SUPERIORE	34.000,00 €
A	TOTALE	102.000,00 €
4	PALAZZO COMUNALE	1.200,00 €
5	CASA CURIONI	34.000,00 €
6/A	SCUOLA POLO SENZA ZAINO	12.500,00 €
6/B	SCUOLA POLO TECNOLOGICO	14.000,00 €
B	TOTALE	61.700,00 €
7	PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	50.000,00 €
8	PIAZZALE LARGO ALPINI	5.000,00 €
C	TOTALE	55.000,00 €
9	PARCO GIOCHI TALONNO	4.000,00 €
10	PARCO GIOCHI MESCIA	3.000,00 €
11	PARCO GIOCHI BARQUEDO	6.500,00 €
12	PARCO GIOCHI ORIO	3.000,00 €
13	PARCO GIOCHI INVORIO CENTRO	2.500,00 €
14	PARCO GIOCHI MORNERONA	3.000,00 €
15	PARCO GIOCHI VIA BARRO	11.000,00 €
16	PARCO GIOCHI INVORIO SUPERIORE	4.500,00 €
D	TOTALE	37.500,00 €
E	TOTALE A) + B) + C) + D)	256.200,00 €
	22% IVA	56.364,00 €
F	TOTALE IVATO	312.564,00 €

Il P.E.B.A. rappresenta una proposta di intervento, e non costituisce un progetto dello Spazio Urbano, per il quale si rimanda alle fasi di progettazione esecutiva e puntuale degli interventi, rappresenta uno Schema di riferimento per le attività che l'Amministrazione Comunale potrà programmare nel tempo.

Il presente Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche fornisce all'Amministrazione Comunale delle linee guida da tenere presenti per gli interventi futuri.

La Tabella sopra riportata è un riepilogo dei costi, stimati sommariamente, per realizzare quelle opere necessarie a rendere gli Spazi Pubblici inclusivi.

4. ELENCO SCHEDE

Segue l'elenco delle schede d'intervento.

In ognuna viene rappresentato lo stato di fatto dei luoghi mediante descrizione, immagini e con la notazione sintetica del tipo tabellare.

Vengono inoltre proposti gli interventi ritenuti necessari per migliorare l'inclusività, accompagnati da una indicazione del costo.

CIMITERI

SCHEDA n°1: CIMITERO DI TALONNO

SCHEDA n°2: CIMITERO DI INVORIO CENTRO

SCHEDA n°3: CIMITERO DI INVORIO SUPERIORE

EDIFICI COMUNALI

SCHEDA n°4: PALAZZO COMUNALE

SCHEDA n°5: CASA CURIONI

PLESSO SCOLASTICO

SCHEDA n°6/A: SCUOLA POLO SENZA ZAINO

SCHEDA n°6/B: SCUOLA POLO TECNOLOGICO

PIAZZE

SCHEDA n°7: PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

SCHEDA n°8: PIAZZALE LARGO ALPINI

PARCHI GIOCHI

SCHEDA n°9: PARCO GIOCHI TALONNO

SCHEDA n°10: PARCO GIOCHI MESCIA

SCHEDA n°11: PARCO GIOCHI BARQUEDO

SCHEDA n°12: PARCO GIOCHI ORIO

SCHEDA n°13: PARCO GIOCHI INVORIO CENTRO

SCHEDA n°14: PARCO GIOCHI MORNERONA

SCHEDA n°15: PARCO GIOCHI VIA BARRO

SCHEDA n°16: PARCO GIOCHI IVORIO SUPERIORE